

## **Delibera di Giunta - N.ro 2580/1996 - del 29/10/1996**

**Oggetto:**

**PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO.**

#### **4. LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO.**

Lo smaltimento dei rifiuti di amianto, rappresenta una parte del problema più complessivo dello smaltimento dei rifiuti in genere.

La materia pur essendo prevista e regolamentata nella legislazione specifica sull'amianto e in particolare nella Legge 27 marzo 1992 n. 257 recante "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e nel D.P.R. 8 agosto 1994 recante "atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", rientra tuttavia nel contesto più generale del complesso corpo normativo sullo smaltimento dei rifiuti che, a partire dal D.P.R. 915/82 (norma quadro in materia di rifiuti), sviluppa anche una parte relativa alla pianificazione in materia.

Del resto, opportunamente, la stessa Legge n. 257/92 quando all'art. 10 prevede l'adozione di un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, specifica al comma 3 del medesimo art. 10, che tale piano deve armonizzarsi con il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 915/82.

Successivamente il D.P.R. 8 agosto 1994, ribadisce all'art. 5, comma 3, che il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.P.R. 915/82.

Nella legislazione regionale, la pianificazione in materia di rifiuti, in attuazione delle norme di cui al D.P.R. 915/82, è disciplinata dalla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 27. Tale Legge individua i seguenti tre strumenti di pianificazione:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR), che contiene le linee di indirizzo per lo smaltimento dei rifiuti;
- il Piano Regionale di Settore, che definisce gli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- i Piani Infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali con i quali le Province definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento di tali tipi di rifiuti.

Tenuto conto di tale impostazione, la presente parte del Piano regionale amianto di cui all'art. 10 della Legge 257/92 relativa allo smaltimento dei rifiuti, per armonizzarsi con i sopradetti strumenti, pur delineando la strategia complessiva finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del piano, si caratterizza in modo diverso per le due tipologie di rifiuti di amianto che si possono individuare sulla base delle norme generali in materia di rifiuti.

Più in particolare:

- per i rifiuti classificati come "speciali", il Piano assume la caratteristica di documento di indirizzo che individua le linee e i criteri generali cui dovranno uniformarsi gli strumenti di pianificazione

provinciale (i piani infra regionali);

- per i rifiuti classificati come "tossici e nocivi", il Piano definisce più compiutamente le scelte e le azioni che dovranno essere attuate, configurandosi quindi come parte integrante del Piano Regionale di Settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi da adottare ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27/94.

Per quanto riguarda la metodologia di piano, coerentemente con quella assunta nella elaborazione degli strumenti di pianificazione dei rifiuti più volte citati e fino ad ora adottati dalla Regione e dagli Enti di pianificazione infra regionale, essa si basa su un approccio metodologico incentrato sul bilancio domanda/offerta di smaltimento, tenendo conto da un lato dei vincoli posti dalla normativa vigente sulle tecnologie di smaltimento utilizzabili e, dall'altro, della esigenza di disporre di un sistema impiantistico regionale in grado di far fronte alla totalità della richiesta di smaltimento di rifiuti prodotti nel territorio regionale.

4.1. Quantità e tipologia dei rifiuti da smaltire - la "domanda" di smaltimento nella attuale situazione regionale.

La Legge 257/92 definisce nel seguente modo i rifiuti di amianto:

- i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto;
- i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto anche provenienti da operazioni di decoibentazione;
- qualsiasi sostanza od oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle previste dal D.Lgs. 277/91 e successive modifiche.

Per quanto riguarda i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, poichè sul territorio regionale non sono presenti attività di questo tipo, si assume conseguentemente che non vi siano rifiuti da smaltire.

Tuttavia nel territorio regionale, nella zona appenninica che si estende fra le province di Piacenza e Bologna, sono presenti cave e miniere ricavate in siti corrispondenti ai numerosi affioramenti ofiolitici con serpentiniti.

Anche in questo caso l'attività estrattiva non dovrebbe produrre rifiuti di amianto, in quanto, nel caso di affioramento di filoni di amianto, questi dovranno essere prontamente segnalati e incapsulati in loco, al fine di evitare l'inquinamento ambientale da fibre.

Per quanto riguarda i detriti e le scorie delle lavorazioni, pur assumendo che in base a quanto previsto dall'art.1, comma 2, della Legge 257/92 non siano in atto allo stato attuale produzioni e commercializzazioni di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto, si deve tuttavia considerare che sono possibili utilizzazioni indirette, mentre avvengono con notevole frequenza operazioni di decoibentazione e di manutenzione dalle quali si possono produrre rifiuti di amianto.

Per quanto riguarda infine le sostanze ed oggetti suscettibili di disperdere fibre di amianto dopo aver perso la loro originaria destinazione d'uso, la loro presenza è ancora largamente diffusa soprattutto in alcuni settori di attività di servizio (quale ad esempio quella dei trasporti in genere e quella delle strutture edilizie, oggetto peraltro di una specifica normativa per la manutenzione e la bonifica), mentre le operazioni di bonifica di siti contaminati, producono quantità di rifiuti corrispondenti all'entità della contaminazione.

Per entrambe queste ultime tipologie comunque, una rilevazione diretta delle quantità dei rifiuti esistenti e dei materiali suscettibili di diventare rifiuti, si presenta alquanto problematica.

Ai fini del Piano pertanto, per determinare quella che si può definire come la "domanda" di smaltimento, intesa come la quantità di rifiuti da smaltire su base annua per le varie tipologie, è necessario far ricorso ad una stima ragionata che consenta di avvicinarsi per quanto possibile ad una realistica valutazione del problema da affrontare.

#### 4.1.1. Caratterizzazione qualitativa dei rifiuti di amianto.

La normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 915/82 e Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984) ha introdotto una classificazione dei rifiuti che si avvale di due diversi criteri: la provenienza e le caratteristiche chimico-fisiche.

Tale classificazione è funzionale sia ad individuare la pericolosità ambientale dei rifiuti, sia a determinare le modalità più appropriate per il loro smaltimento, sia a definire il regime amministrativo cui assoggettare le attività di smaltimento degli stessi. Sulla base di tale approccio, i rifiuti contenenti amianto, sono classificabili in due diverse tipologie: i rifiuti speciali e i rifiuti tossici e nocivi.

Nel caso specifico la identificazione delle due diverse tipologie si basa sulla presenza nel rifiuto di "amianto (polveri e fibre libere)" in concentrazione superiore a 100 mg/Kg, corrispondente allo 0,01% (dicitura testuale tratta dalla Deliberazione C.I. 27 luglio 1984).

Peraltro, la medesima normativa, non prevede una precisa metodologia analitica di riferimento, che consenta di definire in modo univoco il concetto di "polveri e fibre libere" utilizzato nel dispositivo classificatorio.

Questa carenza, allo stato attuale, determina notevoli problemi interpretativi, con le relative implicazioni sia per gli operatori privati che per gli organi pubblici di vigilanza e controllo.

La Legge 257/92 non ha ancora risolto questo problema, poichè con l'art. 12, comma 6, lega il meccanismo classificatorio del D.P.R. 915/82 con alcune caratteristiche fisiche del rifiuto che ne determinano la pericolosità, quali la friabilità e la densità, con una formulazione tuttavia troppo generica che non è di immediata applicazione e che non ha ancora trovato attuazione a livello di regolamentazione normativa.

Nella attuale situazione pertanto, per le finalità del presente Piano, appare opportuno introdurre alcune semplificazioni che contemperano da un lato l'esigenza di utilizzare completamente le informazioni e i dati quali-quantitativi disponibili oggi, basati su un approccio prevalentemente di tipo merceologico e dall'altro quella di rapportarsi ad un sistema di smaltimento ancorato ad una modalità di classificazione più rigida (rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi) oltre che di problematica applicazione.

Le semplificazioni che si utilizzano sono le seguenti:

- 1) ai fini della valutazione della quantità di rifiuti da smaltire, si suddividono i rifiuti in due principali categorie: rifiuti friabili e rifiuti compatti; questi ultimi a loro volta sono suddivisi in lastre (o coperture in cemento amianto) e in altri manufatti, intendendo con tale dicitura, tutti gli altri oggetti o manufatti o componenti ancora utilizzati nelle attività industriali o commerciali o di servizi.
- 2) I rifiuti friabili sono di norma considerati tossici e nocivi, ritenendo altamente probabile nella quasi totalità dei casi il superamento del limite previsto dal D.P.R. 915/82 come soglia di tossicità.
- 3) I rifiuti costituiti da lastre di cemento amianto e da conglomerati cementizi, a condizione che provengano da operazioni di rimozione effettuate con le procedure di smontaggio previste dalla Circolare Regionale n. 42/93, possono essere considerati rifiuti speciali, salvo valutazioni specifiche caso per caso effettuate sulla base dello stato di deterioramento del materiale o a causa di erranee procedure di rimozione.
- 4) I rifiuti denominati altri manufatti, richiedono valutazioni analitiche specifiche caso per caso, ai fini di una loro classificazione, in quanto in questo caso il raggiungimento della soglia limite di tossicità dipende in modo sostanziale dal tipo di manufatto e dal tipo e dalle condizioni di impiego.

#### 4.1.2. Valutazione quantitativa di breve-medio periodo.

Le attività di decoibentazione, di manutenzione e di bonifica che quotidianamente sono svolte da varie aziende, producono notevoli quantitativi di rifiuti di amianto che devono trovare una idonea collocazione negli impianti di smaltimento.

Esse peraltro non essendo effettuate normalmente in base a disposizioni di legge e non avendo carattere

di ripetitività, sono di difficile previsione.

In mancanza di uno strumento conoscitivo di tipo catastale, le uniche fonti informative utilizzabili al momento, sono rappresentate dalle documentazioni relative ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente e più precisamente:

- la relazione annuale ex art. 9 della Legge 257/92 inviata alla Regione dalle imprese che utilizzano, smaltiscono o bonificano;
- il piano di lavoro ex art. 34 del D.Lgs. 277/91 inviato all'organo di vigilanza (Azienda-U.S.L.) dalle imprese prima dell'inizio dei lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto.

La tabella 4.1. riassume su base provinciale i dati riepilogativi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento nell'anno 1994, così come desunti dalle relazioni annuali inviate alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 257/92, dalle imprese che hanno svolto attività di rimozione e scoibentazione.

Tab. 4.1. - Riepilogo dati relativi alle quantità di rifiuti avviati allo smaltimento nell'anno 1994, come desunti dalle relazioni annuali ex art. 9 della Legge 257/92.

#### C o m p a t t o

Provincia	Friabile Kg	Lastre m2	Altri manufatti Kg
Piacenza	342.452	25.641	-
Parma	4.765	9.787	-
Reggio Emilia	-	104.381	-
Modena	45.232	37.804	-
Bologna	62.328	123.607	-
Ferrara	5.365	456	-
Ravenna	103.358	2.290	-
Forlì	6.500	11.052	-
Rimini	-	1.783	-
TOTALE REGIONE	570.000	316.801	-

---

La tabella 4.2. riassume su base provinciale i dati riepilogativi relativi alle quantità di rifiuti prodotti nell'anno 1994, così come desunti dai piani di lavoro comunicati agli organi di controllo, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 277/91, dalle imprese che hanno effettuato lavori di demolizione e rimozione dell'amianto; essa contiene inoltre una previsione sulle quantità di rifiuti prodotti nell'anno 1995 basata sui piani di lavoro già presentati nell'anno in corso.

Tab. 4.2. - Riepilogo dati relativi alle quantità di rifiuti prodotti nell'anno 1994 come desunti dai piani di lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 e .....

Anno 1994	C o m p a t t o		
Provincia	Friabile Kg	Lastre m2	Altri Kg
Piacenza	83.330	13.103	238
Parma	-	85.637	-
Reggio Emilia	3	23.670	42
Modena	53.618	102.850	-
Bologna	14.040	52.139	23.635
Ferrara	1.000	3.500	170.000
Ravenna	241.770	19.487	1.100
Forlì	-	30.562	32.100
Rimini	25	1.744	-
TOTALE REGIONE	393.786	332.692	227.115

Previsione C o m p a t t o al 1995

Provincia	Friabile Kg	Lastre m2	Altri Kg
Piacenza	223.220	36.010	250
Parma	200	55.000	-
Reggio Emilia	-	117.935	68
Modena	-	124.707	-
Bologna	14.000	102.492	8.965
Ferrara	500	9.500	50.000
Ravenna	206.285	12.936	1.265
Forlì	-	3.797	-
Rimini	15	40.000	300.000
TOTALE REGIONE	440.220	502.377	360.548

---

Poichè le relazioni annuali ed i piani di lavoro inoltrati contengono talvolta dati disomogenei, sono state utilizzate le seguenti approssimazioni:

- 1) il peso specifico dei rifiuti friabili viene convenzionalmente considerato pari a 1 t/m<sup>3</sup>;
- 2) per le lastre si considerano i seguenti valori:
  - 100 mq corrispondono a 1 m<sup>3</sup>;
  - il peso medio di 1 m<sup>3</sup> pari a 1,5 t;
- 3) il peso specifico dei manufatti viene convenzionalmente considerato pari a 1 t/m<sup>3</sup>

Il confronto fra i dati delle due tabelle fa emergere, per l'anno 1994, alcune incongruenze, soprattutto a livello dei singoli bacini provinciali, mentre su scala regionale, i dati appaiono più coerenti. Per i rifiuti compatti in lastre infatti, il dato su scala regionale è sostanzialmente coincidente; non così per gli altri rifiuti compatti.

Per i rifiuti friabili si evidenzia invece una notevole differenza di valori fra le due tabelle, con una maggiore quantità di rifiuti denunciata nella relazione annuale.

Peraltro i dati relativi ai piani di lavoro già presentati nel 1995, evidenziano una crescita complessiva dei quantitativi di rifiuti di entrambe le tipologie, che tuttavia si ripartisce in modo molto disomogeneo a livello di bacini provinciali.

Considerando che a tre anni dall'entrata in vigore delle norme sull'amianto, la "conoscenza" sugli adempimenti e sulle procedure dovrebbe essere complessivamente elevata, mentre parimenti la "cultura" in materia dovrebbe essersi sufficientemente consolidata, si può ipotizzare che nel breve-medio periodo, i dati quantitativi dovrebbero essere stabilizzati e riproponibili.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene attendibile la seguente stima della domanda di smaltimento annuale a breve-medio periodo basata su una valutazione ragionata dei dati di produzione esposti nelle tabelle:

Rifiuti di tipo friabile: 1.000 t/a

Rifiuti di tipo compatto:

- Lastre 600.000 m<sup>2</sup> corrispondenti a 6.000 m<sup>3</sup> e a 9.000 t/a
- Altri 400 t/a

#### 4.1.3. Valutazione quantitativa di lungo periodo.

I dati a disposizione allo stato attuale non consentono valutazioni e stime di lungo periodo su tutte le quantità e tipologie di rifiuti di amianto che dovranno essere annualmente avviate a smaltimento.

In Emilia-Romagna le maggiori aziende produttrici di lastre in cemento-amianto, hanno commercializzato negli ultimi 20 anni, circa 50.000.000 di mq di tali manufatti ed è ipotizzabile che una notevole parte di essi verrà rimossa e smaltita nei prossimi 20 anni.

Per le valutazioni sugli altri manufatti contenenti amianto saranno effettuate opportune indagini di campo, avvalendosi anche del contributo delle varie associazioni di categoria delle attività produttive e utilizzatrici maggiormente interessate.

4.2. Gli impianti di smaltimento - la "offerta" di smaltimento nella attuale situazione regionale.

4.2.1. Modalità di smaltimento previste dalla normativa vigente.

Allo stato della attuale normativa, i rifiuti di amianto hanno una destinazione obbligata; infatti il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, prevede testualmente che "i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 915/82, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata".

Tali rifiuti pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento nè essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

L'art. 6 del medesimo D.P.R. 8 agosto 1994 stabilisce inoltre che per lo smaltimento di tali rifiuti, possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata di seconda o di terza categoria e che tali impianti possono essere sia già esistenti che nuovi.

Esso impone anche una serie di condizioni relative alla gestione che qui si riassumono:

- a) essi possono essere autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, purché lo smaltimento dell'amianto avvenga in una porzione distinta dell'impianto e destinata esclusivamente a tale scopo;
- b) i rifiuti di amianto devono essere immediatamente interrati;
- c) il gestore dell'impianto deve tenere un apposito registro di presa in carico;
- d) l'ente autorizzante deve imporre appositi vincoli sull'utilizzo dell'area della discarica dopo la sua chiusura e la sistemazione finale, al fine di evitare rischi per la salute e per l'ambiente.

Infine è opportuno tener conto che il più volte citato D.P.R. 8 agosto 1994 prevede la possibilità di smaltire in discarica di seconda categoria tipo A rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinosa, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. 915/82 e provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzione e scavi.

Anche in questo caso in sede gestionale devono essere adottate precise tecniche e modalità per impedire l'affioramento dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione.

4.2.2. Ricognizione degli impianti di smaltimento potenzialmente utilizzabili.

Tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni sulle modalità di smaltimento contenute nelle normative di riferimento, assume particolare rilevanza ai fini del presente Piano, la puntuale ricognizione degli impianti di discarica controllata di seconda categoria attualmente operanti sul territorio regionale e regolarmente autorizzati allo smaltimento di varie tipologie di rifiuti fra cui, talvolta, anche quelli di amianto.

La situazione impiantistica regionale relativamente alle discariche di seconda categoria è riassunta nell'elenco allegato 4.1. Esso ricomprende tutti gli impianti regolarmente autorizzati al 31 dicembre 1995 con l'annotazione di quelli già autorizzati anche a smaltire rifiuti di amianto.

4.3. Linee di pianificazione e di intervento.

4.3.1. Il bilancio domanda-offerta.

L'analisi dei dati relativi alle stime sulla produzione dei vari tipi di rifiuti di amianto, mostra come l'attuale livello di conoscenza sul fenomeno non consenta di impostare compiutamente la pianificazione

di settore.

Ciò che manca, infatti, è il dato puntuale sulle quantità e tipologie di rifiuti prodotti ogni anno rispetto alle quali definire le adeguate soluzioni di smaltimento.

Tuttavia in attesa che gli strumenti conoscitivi da attivare, peraltro già individuati nella prima parte del presente piano, esplichino tutta la loro efficacia, occorre definire lo schema generale di riferimento che consenta di far fronte fin d'ora ad una "domanda" di smaltimento che, pur non esattamente definita, è comunque presente sul territorio.

Come già accennato in precedenza le stime che si ritengono attendibili sulla attuale "domanda" di smaltimento di breve-medio periodo, individuano le seguenti quantità di rifiuti da smaltire in discarica controllata:

1.000 t/a di rifiuti friabili

9.000 t/a di rifiuti compatti costituiti da lastre di cemento amianto o in matrice resinoidi

400 t/a di rifiuti compatti di altro tipo

La ricognizione sugli impianti di discarica attualmente in esercizio e regolarmente autorizzati, che rappresentano la potenziale "offerta" di smaltimento, mette in evidenza che complessivamente il sistema regionale delle discariche di seconda categoria è così costituito:

56 discariche di seconda categoria tipo A

21 discariche di seconda categoria tipo B

1 discarica di seconda categoria tipo C

Esaminando più in dettaglio tali impianti si può rilevare che per quanto riguarda gli impianti di tipo A, otto di questi sono già autorizzati anche allo smaltimento di rifiuti di amianto in lastre con una potenzialità complessiva (relativa a tutte le altre tipologie di rifiuti) che si aggira sui 280.000 metri cubi (pari a 420.000 tonnellate).

La loro distribuzione territoriale non è peraltro omogenea poichè si concentrano prevalentemente nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena.

Per quanto riguarda gli impianti di tipo B, la maggior parte di essi è di tipo aziendale, o comunque adibita allo smaltimento di poche e precise tipologie di rifiuti ben identificati e, come tali, non utilizzabili per lo smaltimento di rifiuti di amianto, salvo eventuali modifiche delle autorizzazioni vigenti.

Tuttavia almeno quattro di essi hanno le caratteristiche per smaltire rifiuti di amianto classificabili speciali, con una potenzialità complessiva di circa 180.000 metri cubi (pari a 270.000 tonnellate). Anche in questo caso vi è una distribuzione territoriale disomogenea, poichè sono tutte localizzate nei territori delle province di Bologna e Ravenna.

Infine, per quanto riguarda la discarica di tipo C, ubicata nel territorio della provincia di Ravenna, essa ha tutte le caratteristiche per poter essere adibita allo smaltimento dei rifiuti di amianto classificati tossici e nocivi, con una potenzialità complessiva di circa 50.000 tonnellate.

Il confronto fra la domanda e l'offerta di smaltimento, fa emergere un dato di sostanziale copertura del fabbisogno complessivo alla scala del macrobacino regionale, almeno nel breve-medio periodo.

Da ciò ne consegue che, sempre nel breve-medio periodo, non emerge la necessità di approntare nuovi impianti di discarica controllata, ma che è necessario ottimizzare l'utilizzo degli impianti esistenti, eventualmente ricercando le possibili integrazioni fra essi, per rendere più omogenea l'offerta a livello di singolo bacino provinciale.

Coerentemente con quanto prescritto dalla Legge Regionale 27/94 in materia di smaltimento di rifiuti,

non si prevede la possibilità di smaltire negli impianti ubicati nel territorio regionale rifiuti provenienti da territori extraregionali.

#### 4.3.2. Criteri generali per la ottimizzazione del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti di amianto.

Il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti di amianto è costituito dagli stessi impianti di discarica controllata di seconda categoria attualmente adibiti allo smaltimento di tutte le altre tipologie di rifiuti speciali e tossici e nocivi, indipendentemente dal fatto che il gestore dell'impianto sia un soggetto pubblico o privato.

La condizione di utilizzo di tali impianti anche per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, è rappresentata da una specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, che deve contenere particolari prescrizioni sulle modalità di gestione dell'impianto e sull'utilizzo futuro dell'area di sedime della discarica, dopo la sua chiusura definitiva e la sistemazione finale.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti e prescrizioni previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Allo stato attuale viene esclusa l'ipotesi di favorire l'approntamento di discariche controllate di terza categoria, che peraltro non sono previste neppure per gli altri tipi di rifiuti tossici e nocivi.

##### 4.3.2.a. Smaltimento dei rifiuti classificati speciali.

I rifiuti di amianto classificati come speciali, costituiti in genere da lastre in cemento amianto e/o conglomerati resinoidi e da altri manufatti, purché non contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg (pari allo 0.01%), sono di norma smaltiti in discarica di seconda categoria tipo A.

Ogni Provincia, nell'ambito del proprio piano infraregionale di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui alla L.R. 27/94, dovrà prevedere la presenza di almeno un impianto di questo tipo, adibito anche allo smaltimento dei rifiuti di amianto, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi generali:

- a) necessità di far fronte completamente alla domanda di smaltimento complessiva del bacino di pianificazione provinciale
- b) opportunità di minimizzare l'impatto complessivo sul territorio del sistema impiantistico, perseguendo la riduzione del numero degli impianti e ottimizzandone l'uso compatibilmente con le caratteristiche morfologiche e di viabilità del territorio
- c) esigenza di assicurare il più alto livello possibile di tutela ambientale e igienico-sanitaria, perseguendo la qualificazione degli impianti e dei soggetti gestori ed esplicando al meglio le funzioni di controllo.

##### 4.3.2.b. Smaltimento dei rifiuti classificati tossici e nocivi.

I rifiuti di amianto classificati tossici e nocivi, sono costituiti prevalentemente da materiali friabili contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg.

La normativa in materia di rifiuti individua peraltro due diverse possibilità di smaltimento per tali tipi di rifiuti, strettamente correlate al loro grado di compattezza:

- in discarica di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazione inferiore a 10.000 mg/Kg;
- in discarica di tipo C per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 10.000 mg/Kg.

Per quanto riguarda le esistenti discariche di seconda categoria tipo B, la funzione che esse devono svolgere è quella di assicurare lo smaltimento di particolari tipologie di rifiuti di amianto, aventi caratteristiche chimico-fisiche intermedie fra quelle dei rifiuti friabili e quelle dei rifiuti compatti, quali ad esempio possono essere quelli provenienti da operazioni di bonifica di siti contaminati o attività analoghe.

Il loro bacino di utenza può essere anche di tipo interprovinciale, in rapporto alle necessità di smaltimento di rifiuti prodotti in altri territori provinciali.

Qualora nell'ambito delle azioni di potenziamento del sistema impiantistico regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, il Piano regionale di settore di cui alla L.R. 27/94 evidenziasse la necessità di approntare nuove discariche di questo tipo a servizio di bacini di utenza attualmente privi di tali impianti, sarà valutata caso per caso l'opportunità di prevedere in essi sezioni speciali, dedicate esclusivamente allo smaltimento di rifiuti di amianto.

La discarica di seconda categoria di tipo C ubicata nel territorio comunale di Ravenna, assume il ruolo di impianto strategico per lo smaltimento dei rifiuti di tipo friabile, con un bacino di utenza potenzialmente costituito dall'intero territorio regionale.

4.4. Direttive per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

Il comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. 8 agosto 1994 prevede la predisposizione, da parte delle Regioni, di un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto, richiamando l'attenzione in particolare sulle attività di raccolta trasporto e sugli impianti di smaltimento finale.

E' tuttavia opportuno ricordare che le funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti in generale, sono attribuite direttamente alle Province dall'art. 7 del D.P.R. 915/82.

Tali enti pertanto esercitano già tali funzioni di controllo in piena autonomia e avvalendosi della collaborazione degli organismi preposti alle funzioni di controllo in campo sanitario e ambientale.

Nello specifico caso dello smaltimento dei rifiuti di amianto, non si ravvede la necessità di attivare particolari modalità o frequenze di controllo diverse da quelle poste in essere per le altre tipologie di rifiuti nell'ambito della attività di cui all'art. 7 del D.P.R. 915/82.

Allo scopo di uniformare l'approccio metodologico da adottare, si richiamano le principali strumentazioni amministrative su cui è opportuno focalizzare l'attenzione:

- a) iscrizione alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli smaltitori di rifiuti di cui al comma 4 dell'art. 12 della Legge 257/92, quando attivata;
- b) autorizzazione provinciale per l'esercizio delle attività di smaltimento degli RCA e relative prescrizioni tecnico-gestionali;
- c) registro di carico e scarico per i rifiuti tossici e nocivi e per i rifiuti speciali purché provenienti da lavorazioni industriali artigianali;
- d) formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi.